

N. R.G. 8957/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale  
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Migliori	Presidente
dott. Alessandra Cardarelli	Giudice Relatore
dott. Angela Baraldi	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 20 gennaio 2020  
nel procedimento iscritto al n. r.g. **8957/2018** promosso da:

£ , con il patrocinio dell'avv. STOJANOVA  
IVANA elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI N. 3 40126 BOLOGNA presso il  
difensore avv. STOJANOVA IVANA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato il 9.6.2018 la ricorrente, nata il : in Sierra Leone, sul rilievo di aver visto rigettata dalla Commissione Territoriale di Bologna la propria domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale (pur avendo la Commissione ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione c.d. umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU Immigrazione), ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e, in via subordinata, della protezione sussidiaria.

Con la decisione impugnata, notificata alla ricorrente il 10.5.2018, la Commissione ha motivato il rigetto rilevando che la ricorrente, cittadina della Sierra Leone, di religione cristiana, di etnia koranko, aveva dichiarato di avere lasciato il paese di origine il 23 settembre 2016, in età minore, e di essere giunta in Italia, ancora minorenni, il 28 maggio 2017; di avere subito una pratica di MGF all'età di 10 anni in una società segreta di cui la nonna era il capo; di avere subito forti pressioni per il matrimonio con un uomo più vecchio di lei, all'età di 16 anni e, al suo rifiuto, di avere subito maltrattamenti dai parenti; di aver accettato di andare presso una amica in Guinea per sfuggire a



questa situazione familiare e, dopo un mese, avendo l'amica deciso di andare in Libia, di aver seguito l'amica nella speranza di un futuro migliore; di avere perso i contatti con l'amica in Libia e, dopo varie vicissitudini, durante le quali la minore aveva anche dovuto accettare di avere rapporti sessuali con chi la ospitava, di essere riuscita a partire per l'Italia, manifestando di temere, in caso di rientro in patria, di perdere la vita.

La Commissione ha ritenuto le dichiarazioni della ricorrente vaghe e generiche circa gli avvenimenti che l'avrebbero portata a lasciare il Paese di origine (così motivando: *“la giovane avrebbe vissuto presso una zia per tutto il periodo delle scuole primarie, ma dichiara di non aver pensato di chiederle aiuto nel momento in cui si trovava in difficoltà; risulta poco credibile che sia stato chiesto di diventare capo di una società segreta ad una giovanissima ancora minorenni; la giovane avrebbe rifiutato un matrimonio combinato ma sarebbe rimasta a casa, e quindi non costretta con la forza a tale matrimonio. Il viaggio e la permanenza in Libia vissuti da minore sono comunque da considerare come condizioni di grave vulnerabilità. In caso di rientro fa riferimento a un timore generico di morire a seguito delle pratiche di mutilazione presenti nel paese.”*); ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 (*“in quanto, alla luce della genericità e dell'inattendibilità delle dichiarazioni, non sembra sussistere l'elemento di un fondato timore di persecuzione”*), e altresì dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in mancanza di sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art.14, lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007, ed in assenza di una situazione di violenza generalizzata nel Paese di provenienza; ed ha pertanto rigettato la richiesta di protezione internazionale ritenendo tuttavia ravvisabili esigenze di carattere umanitario tali da giustificare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU Immigrazione (*“in considerazione del fatto che il viaggio dalla Sierra Leone all'Italia sia avvenuto quando la richiedente era minore e quindi in una condizione di chiara vulnerabilità, amplificata dalla permanenza in Libia e dall'esposizione alla situazione di caos e violenza in Libia; in considerazione inoltre del positivo percorso di integrazione documentato agli atti”*).

A sostegno del ricorso la difesa ha contestato le valutazioni della CT circa l'inattendibilità delle dichiarazioni della ricorrente e l'insussistenza di un fondato timore di persecuzione, evidenziando invece la pregressa sottoposizione della ricorrente alla pratica della mutilazione genitale (risultante dal certificato medico prodotto), il riscontro nelle fonti di tale pratica e la sua riferibilità alle società segrete operanti in Sierra Leone, e chiedendo quindi il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato e, in via subordinata, della protezione sussidiaria.

Il Ministero dell'Interno non è comparso all'udienza fissata; mentre la Commissione Territoriale ha trasmesso comparsa di costituzione con allegata copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, senza peraltro formulare alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 16 gennaio 2020 la ricorrente, comparsa personalmente, ha reso le seguenti dichiarazioni.

*“Intendo confermare le dichiarazioni che ho già reso davanti alla Commissione territoriale.*

*ADR: Ho lasciato il mio Paese nel 2016, vivevo a Bo Town.*



*Vivevo con mia madre perché mio padre lavorava in giro per lavoro.*

*D – Come mai lei ha deciso di lasciare il suo Paese e come è riuscita a lasciarlo da sola?*

*R – Io ho lasciato il mio Paese con una mia amica, e il motivo è che mi volevano costringere a far parte della società segreta che si chiamava Bondo.*

*ADR: Il motivo per cui ho lasciato il Paese non è che mi hanno mutilato, quello me lo avevano fatto da bambina, ma dopo mi hanno chiamato dicendomi che dovevo essere il leader della società e che avrei dovuto mutilare anche le altre, e quindi quello è il motivo per cui ho lasciato il Paese.*

*ADR: Io avevo dieci anni quando mi hanno fatto entrare nella società per farmi la mutilazione.*

*A domanda del difensore: se per entrare a far parte della società bisognava fare la mutilazione, risponde:*

*Io ero ancora piccola quando sono entrata, non sapevo che sarei stata scelta come capo, è una tradizione della famiglia, ognuno di noi deve essere mutilato, è una cosa tradizionale.*

*D – Riesce a provare a spiegarmi di cosa si occupava la Bondo society?*

*R – La società era un gruppo in cui si insegnava alle ragazze di come occuparsi della famiglia, di come comportarsi, di avere rispetto per chi è più grande e tutte le ragazze che vi entravano venivano sottoposte a questa mutilazione, e la mutilazione stessa è un modo per essere rispettato fuori.*

*ADR: Io ero piccola quando sono entrata in questo gruppo, la mutilazione era una tradizione. Visto che mia nonna era il capo di questo Bondo e si occupava della mutilazione, quando è morta mi hanno scelta, e dovevo prendere il suo posto.*

*D – Anche se era così giovane è stata scelta lei?*

*R – Sì. Mi hanno scelta per due motivi.*

*I capi hanno diversi nomi a seconda del ruolo, io sarei dovuta diventare “soway” (fonetico), ossia la persona che fa le mutilazioni. E io non volevo essere una leader di questo gruppo e farne parte.*

*Il primo motivo era che io avevo il nome di mia nonna e il secondo è che quando muore la persona chiamano tutte le ragazze femmine della famiglia, fanno un rituale per scegliere chi doveva prendere quel ruolo e là sono stata scelta.*

*Questo è il motivo per cui ho lasciato il Paese.*

*D – Lei si è rifiutata?*

*R – Quando mi hanno scelto ho chiesto a mia mamma quale era il mio destino, mia mamma mi ha detto che era quello di prendere il ruolo della nonna, e io ho detto che non volevo farlo.*

*Ma dopo che vieni scelta deve passare un anno e io in quel momento ho rifiutato e sono scappata per non farlo.*

*Quando ho rifiutato mia mamma e la mia famiglia non erano contenti, e quindi mi hanno tolto tutta la libertà che avevo, non potevo più andare a scuola e dovevo restare a casa.*

*Un giorno io e mio fratello abbiamo litigato per una cosa che lui voleva prendere in cucina, e lui ha preso un coltello e mi ha ferita.*

*E quando ero ferita mi hanno portato in ospedale e hanno chiamato mia mamma per dirle che ero ferita agli occhi, lei ha detto che quello che mi avevano fatto andava bene e che tutto quello che mi succedeva andava bene avendo io rifiutato di diventare “soway”.*

*Quando è successo questo ho deciso di lasciare il Paese.*

*ADR: Prima che io partissi con la mia amica, lei viveva in Guinea, era venuta in Sierra Leone per*



*salutarmi, io non c'ero ed è venuta in ospedale, quando è venuta le ho spiegato quello che stavo passando e le ho chiesto se poteva aiutarmi e siamo partite insieme.*

*ADR: Lei era più grande di me, aveva due anni più di me.*

*ADR: L'amica ha pagato per me per il viaggio.*

*ADR: Durante il viaggio dalla Serra Leone alla Guinea non è successo niente, siamo rimaste in Guinea per un mese, e un giorno l'amica ha ricevuto una chiamata, e quando le ho chiesto chi fosse, lei ha detto che era una persona che si trovava in Libia e che aveva detto di andare in Libia. Lei mi ha chiesto io cosa volevo fare e io, non potendo tornare in Sierra Leone perché avevo paura, sono andata con lei, dopo averglielo chiesto.*

*Siamo andate insieme in Libia.*

*In Libia non è stato facile, era faticoso e doloroso, quando siamo arrivati siamo stati rapiti e portati in una specie di prigione, in una casa, ci hanno chiusi dentro tutti, io ero in una stanza e la mia amica in un'altra; non sappiamo cosa è successo, mi hanno detto che era venuta la mattina la polizia, non abbiamo più visto i rapitori; non c'era più nessuno e siamo scappati; abbiamo visto un signore per la strada ma lui era la guardia, e sono tornati sequestratori, ma io sono riuscita a scappare insieme a due ragazzi nigeriani, ci hanno picchiato e hanno sparato ai piedi di un ragazzo.*

*D – Ho visto che davanti alla Commissione lei aveva spiegato le modalità della fuga, vuole confermare le dichiarazioni o vuole aggiungere altro?*

*R – Confermo quello che ho già dichiarato, quello che è successo in Libia non è piacevole, preferisco non parlarne ancora.*

*D – Quali sono i suoi timori a rientrare in Sierra Leone, di cosa ha paura?*

*R – Io non voglio tornare perché penso che quello che mi hanno fatto mi faccia abbastanza male, soffro ancora oggi per quello che mi hanno fatto da piccola, oggi non posso fare quello che fa una donna, e questo mi fa male, e se torno in Sierra Leone, devo ricoprire il ruolo ed è per quello che sono scappata. E non voglio certo farlo a qualcuno perché so che è molto doloroso, non c'è solo la mutilazione ma ci sono gli effetti della mutilazione che ancora adesso ci sono.*

*D – Davanti alla Commissione lei aveva parlato di un matrimonio che la sua famiglia voleva imporle, ma oggi non ne ha parlato, come mai?*

*R – Perché non me l'ha chiesto.*

*D – Vuole confermare quanto ha già dichiarato davanti alla Commissione?*

*R – Sì ma ci sono delle cose che vorrei aggiungere, perché forse l'interprete non le aveva capite.*

*Io da piccola ero con mia zia, è lei che mi ha cresciuta e quando sono tornata sono tornata a vivere con la mia famiglia. Quando sono tornata questo signore già aiutava un po' economicamente la mia famiglia, e lui aveva già chiesto alla mia famiglia di potermi sposare da grande.*

*E quando sono tornata i miei genitori mi hanno detto che mi dovevo sposare con quell'uomo; e per diventare soway bisogna essere sposati e loro mi volevano far sposare con quell'uomo.*

*ADR: Quando me l'hanno detto io non volevo, ne ho parlato a scuola con i miei amici, e quell'uomo era già sposato con più mogli ma non aveva figli, e quindi mi dicevano che mi voleva sposare perché mi voleva far fare i figli.*

*D – Lei non ha mai pensato di rivolgersi a qualcuno o chiedere aiuto a qualcuno, contattare sua zia?*



*R – Non ho chiesto aiuto a nessuno, perché non sapevo a chi chiedere, era una cosa familiare, e se chiedevo a qualcuno dovevo chiedere alla zia che era d'accordo con i miei genitori.*

*ADR: Sì sono ancora in accoglienza ma il biennio è quasi finito; sto lavorando all'Oviesse mi occupo delle pulizie.*

*A domanda del difensore: Ho contatti solo con mia sorella.”*

\* \* \*

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le motivazioni della Commissione territoriale, poste a fondamento del provvedimento impugnato, non siano condivisibili.

Ed invero, valutando le dichiarazioni della ricorrente alla stregua dei parametri di cui all'art. 3 comma 5 D.L.vo 251/2007, le stesse, ad avviso del Collegio, soddisfano, sotto diversi aspetti, i requisiti richiesti per poter essere considerate attendibili.

Il racconto della ricorrente, reso in giudizio, è conforme – a parte alcune divergenze marginali e ragionevolmente spiegabili in ragione della condizione della ricorrente, della sua giovanissima età al momento dei fatti principali riferiti (ove si consideri in particolare la sua sottoposizione a mutilazione genitale quando era ancora una bambina) e delle esperienze certamente traumatiche vissute, anche successivamente alla sua fuga dalla Sierra Leone – e non contraddittorio rispetto a quello reso dinanzi alla Commissione territoriale. Il vissuto riferito è coerente e plausibile con le informazioni del Paese di origine, dove, va precisato, le pratiche di mutilazioni genitali femminili sono largamente praticate e ricondotte a motivazioni di natura sociale e morale proprie del gruppo stesso, oltre che riferibili alle c.d. società segrete che le praticano per il potere ed il rispetto che ne consegue.

Le MGF sono una pratica estremamente radicata in molte culture africane, difese dalla comunità d'origine in nome della tradizione; spesso anche le donne che le subiscono non sono in grado di opporvisi e, anzi, le appoggiano, per paura dello stigma sociale e dell'emarginazione che colpisce chi non vi si adegua (cfr. in particolare, <http://www.amnesty.it/mutilazioni-genitali-femminili>).

Con particolare riferimento al Paese di origine della ricorrente va, del resto, rilevato che in Sierra Leone, secondo quanto emerge dalle fonti più accreditate, non è mai stata approvata una legge che punisce chi infligge tale tipo di mutilazioni (cfr. fra le altre, UN Population Fund (UNFPA), *Analysis of Legal Frameworks on Female Genital Mutilation in Selected Countries in West Africa*, January 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5a83117c4.html>: “*Of the nine countries that are included in this study, only two countries (Mali and Sierra Leone) do not have explicit national laws against FGM. Although several attempts have been made in both Mali and Sierra Leone to adopt a law criminalizing FGM, these efforts have not yet resulted in a national law against FGM*”) e la Sierra Leone è uno dei pochi Paesi africani a non aver ratificato la African Youth Charter (cfr. il già citato rapporto UN Population Fund (UNFPA): “*Eight of the nine countries in this report have ratified or acceded to all treaties that are relevant to the elimination of FGM. Sierra Leone is the exception, since the Government of Sierra Leone has signed, but not yet ratified, the African Youth Charter*”); di fatto ancora oggi le ragazze e le donne sono sottoposte a tali pratiche, con una percentuale di ragazze – in relazione alla fascia d'età dai 15 ai 19 anni – che risultano aver subito tale pratica che supera il 70% (sul punto si consulti in particolare il già citato rapporto UN Population Fund (UNFPA)).

D'altronde, lo stretto collegamento tra l'appartenenza a società segrete (ed in particolare alla





Bondo society) che praticano tale mutilazione e la sottoposizione degli adepti alla mutilazione genitale femminile – nella specie riscontrata, risultando dalla certificazione medica prodotta che la ricorrente è stata sottoposta a mutilazione genitale con un quadro compatibile con MGF III grado: cfr. certificato dell’ASL di Bologna del 15.3.2018 – trova ulteriore riscontro specifico nelle COI riferibili al Paese di provenienza della ricorrente: possono sul punto richiamarsi le seguenti fonti, 28 Too Many, Sierra Leone - Key Findings, 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/5a17d4574.html>, laddove si legge “FGM in Sierra Leone is closely linked with the Bondo secret society, as it is part of the initiation ritual into that society”, e più specificamente il rapporto già citato UN Population Fund (UNFPA), nel quale si evidenzia “FGM in Sierra Leone is closely linked to the Bondo secret society, as it is part of the initiation ritual into that society. Some chiefdoms in the northern part of Sierra Leone have criminalized FGM locally by signing memorandum of understanding between traditional leaders, Bondo societal heads and the local councils to ban FGM of children. Some of the agreed deliverables in the memorandum of understanding include: ○ Ensure that no girl that is below the age of 18 years is initiated into the Bondo society, prevent the infliction of FGM on such girls, and make and implement bylaws and other strategies to achieve this goal. ○ Ensure that Sowies (women who perform the cutting in Bondo societies), in collaboration with the Ministry of Social Welfare, Gender and Children’s Affairs, will cooperate in the investigation of all FGM-related cases on children. The Ministry of Social Welfare, Gender and Children’s Affairs in Sierra Leone—in collaboration with NGOs, United Nations agencies and communities—developed a National Strategy for the Reduction of FGM/C for 2016–2020. This is the first strategy on FGM in the country. In addition, a National Steering Committee for FGM/C Abandonment will be established. However, at the time of this publication, this strategy had not yet been adopted and the Committee had not yet established. The National Gender Mainstreaming Policy and the National Policy on the Advancement of Women (2000) do not specifically mention FGM. As annex 5 shows, several treaty monitoring bodies have noted the lack of legal prohibition of FGM in Sierra Leone. In 2014, both the CEDAW Committee and the Human Rights Committee noted with serious concern, the rejection of a proposed provision to criminalize FGM during the adoption of the Child Rights Act. Both Committees recommended Sierra Leone to “explicitly prohibit female genital mutilation and other harmful practices”. In 2016, the Committee on the Rights of the Child expressed its serious concern that FGM was still practised “and not prohibited in 40 Analysis of Legal Frameworks on Female Genital Mutilation law for children”. In addition, annex 6 shows that several States made recommendations to the Government of Sierra Leone to enact legislation criminalizing FGM during the Universal Periodic Review.”

Anche la circostanza relativa al matrimonio forzato, riferita dalla ricorrente, corrisponde ad una pratica purtroppo ancora radicata nel Paese di origine della stessa.

Un recente studio riporta la percentuale di matrimoni di giovanissime donne – minori degli anni 18 – nella misura del 52% (cfr. UN Children's Fund (UNICEF), *Statistical Profile on Female Genital Mutilation/cutting: Sierra Leone*, 2016, available at: <https://www.refworld.org/docid/5a17d3f14.html>); mentre secondo diverse fonti anche recenti risulta che la pratica dei matrimoni forzati è ancora in uso (cfr. United States Department of State, *2014 Country Reports on Human Rights Practices - Sierra Leone*, 25 June 2015, available at: <https://www.refworld.org/docid/559bd53e24.html>: “Other major human



*rights problems included abusive treatment by police; prolonged detention and imprisonment under harsh and life-threatening conditions; discrimination and violence against women and girls, including female genital mutilation/cutting (FGM/C); early and forced marriage*”; United States Department of State, *2015 Country Reports on Human Rights Practices - Sierra Leone*, 13 April 2016, available at: <https://www.refworld.org/docid/5716120fe.html>).

Né valgono a minare l’attendibilità complessiva del racconto i profili posti in rilievo dalla Commissione con il provvedimento impugnato: non appare infatti inverosimile che la ricorrente non si sia rivolta alla zia per chiedere aiuto, sia in ragione del fatto che quest’ultima era la sorella minore del padre sia in considerazione dell’appartenenza della stessa al medesimo contesto familiare, senza alcun effettivo potere o facoltà di contrastare le intenzioni manifestate dai genitori della ricorrente, all’epoca ancora minorenni (16 anni); altrettanto plausibile è che la ricorrente sia stata individuata come possibile successore nel ruolo rivestito dalla nonna materna, di persona dedita alla pratica della mutilazione genitale femminile, anche in ragione del potere connesso a tale ruolo.

Quanto poi al fatto che la ricorrente abbia continuato a vivere con i genitori senza che le sia stato imposto con la forza il matrimonio nell’immediatezza del suo rifiuto non integra certo elemento idoneo a escludere la persecuzione, a fronte del sostanziale isolamento della ricorrente a seguito del suo rifiuto, dell’interruzione – imposta – degli studi per volere dei genitori, dell’assenza di qualsiasi forma di tutela da parte dei genitori: tutti elementi che valgono semmai a rendere palese la natura forzata del matrimonio che i genitori volevano imporre alla ricorrente. D’altro canto, la sua fuga è stata determinata proprio dal timore di essere costretta a sposarsi, oltre che dalla paura di essere indotta ad assumere il ruolo della nonna – di persona dedita a praticare la mutilazione genitale ad altre ragazze – pena la sostanziale esclusione dal contesto familiare e sociale della ricorrente, sostanzialmente priva di alternative in ragione della sua giovanissima età e dell’assenza di altri effettivi riferimenti di sostegno.

Infine, come già evidenziato, le dichiarazioni della ricorrente trovano un significativo elemento di riscontro nella sua sottoposizione alla pratica della mutilazione genitale, come comprovato – si è già detto – dalla documentazione medica, agli atti.

In conclusione, il racconto della ricorrente, coerente e circostanziato, valutato nel suo complesso ed alla luce delle sopra richiamate COI, appare credibile.

Del resto, le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali di cui all’art 3 comma quinto del d.lgs. n. 251 del 2007, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall’assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese.

La richiesta di protezione internazionale – con il riconoscimento dello status di rifugiato – va, dunque, accolta.

Gli abusi subiti dalla ricorrente, con particolare riguardo alla mutilazione genitale femminile (MGF), costituiscono senza dubbio una grave violazione dei diritti umani.



La gravità di tale forma di violenza è stata evidenziata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (*Female Genital Mutilation, Trends, Department of Gender, Women and Health Report of a WHO Technical Consultation, Geneva, 15-17 October 1997*) e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile, Ginevra Maggio 2009).

Più precisamente la nota diffusa il 1° Maggio 2009 dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati rileva che la MGF *“può considerarsi una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione (...) tortura e trattamento crudele, inumano o degradante”* ed evidenzia che è possibile che una donna venga sottoposta anche più volte alla stessa pratica. Inoltre, secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sottoporre una donna a MGF costituisce maltrattamento contrario all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. CEDU: Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, Applicazione n. 23944/05, 8 Marzo 2007).

Secondo l'UNHCR l'aver subito o volersi sottrarre a detta pratica costituisce un fondato timore di essere perseguitati *“per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche”*, in quanto collegato a ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche di opinione politica e religione. La MGF viene inflitta a ragazze e donne perché sono di genere femminile, per affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualità; la pratica, quindi, fa parte di un più ampio modello di discriminazione contro ragazze e donne in una specifica società (cfr. UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 1, reperibili sul sito: <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y6docid=5513ca474>).

Va inoltre dato atto che il 17 Aprile 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, poi aperta alla firma ad Istanbul, in Turchia, l'11 maggio seguente; allo stato attuale, essa vincola soltanto un numero limitato di Stati, tra cui l'Italia (trattandosi di Convenzione resa esecutiva in Italia con la legge 77/2013; Convenzione reperibile sul sito: <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/traty/210>).

È interessante ricordare come l'intero capitolo VII della Convenzione, dedicato alla condizione delle donne migranti e richiedenti asilo, tratti una questione di stretta attualità; sono particolarmente rilevanti due disposizioni di questo capitolo: quella che impone agli Stati di riconoscere la violenza di genere contro le donne migranti come una forma di persecuzione *ex art. 1, lett. a), n. 2, della Convenzione di Ginevra sui rifugiati (art. 60, par. 1)*, e quella che ribadisce il divieto di *refoulement* (art.61).

La Convenzione non si limita quindi a prevedere un esplicito divieto di discriminazione nei confronti delle donne, ma considera la stessa violenza come forma di discriminazione.

Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso in esame la mutilazione subita rappresenti una grave violazione della vita umana e tale mutilazione e le altre violenze fisiche e morali subite dalla ricorrente, per la sua condizione di donna, siano da considerarsi una vera e propria forma di persecuzione e discriminazione, a cui la ricorrente correrebbe il rischio di essere nuovamente sottoposta nel caso di rientro in Sierra Leone, se non sotto il profilo della reiterazione della mutilazione (ormai già subita), certamente con riferimento alla reiterazione di condotte tese a





costringerla ad assumere il ruolo della nonna materna e il matrimonio forzato, come già avvenuto in passato: rischio reso palese dalla pluralità delle condotte subite dalla ricorrente (mutilazione genitale, seguita dal tentativo dei genitori di costringere la ricorrente ad un matrimonio forzato e dalle successive condotte, reiterate nel periodo successivo, fino alla decisione della ricorrente di allontanarsi dal Paese di origine), conformemente alle previsioni di cui all'art. 3, comma 4, del D.L.vo 251/2007, ai sensi del quale *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi”*.

E la vicenda narrata dalla ricorrente rientra pienamente nelle previsioni della Convenzione di cui si è detto nonché nella fattispecie di cui all'art. 7 del D.L.vo 251/2007, *“essendo presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate”* ed essendo stata la ricorrente vittima di una *“persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale (ovvero in quanto donna), nella forma di “atti specificamente diretti contro un genere sessuale”* (cfr. Cass. 28152/2017). Responsabili della persecuzione possono, infatti, essere anche *“soggetti non statuali”* se *“le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio 'non possono o non vogliono fornire protezione' adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2 (Cass. n. 25873 del 18/11/2013)”* (cfr. sentenza sopra citata).

Ed è evidente come nella specie l'inadeguatezza della protezione possa desumersi proprio dalla diffusione dei fenomeni sopra descritti e dall'assenza di previsione normative incriminatrici di alcune condotte analoghe a quelle subite dalla ricorrente, che, peraltro, oltre ad avere subito la pratica di mutilazione genitale, ha subito l'ulteriore condotta tesa a costringerla a matrimonio forzato, da lei non voluto, e le ulteriori condotte pregiudizievoli proprio ad opera del contesto familiare di riferimento.

Alla luce delle predette considerazioni devono dunque ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato alla ricorrente, cosicché la stessa possa definitivamente sottrarsi alla situazione di violenza di genere ed al trattamento discriminatorio dei quali è stata vittima: situazioni a fronte delle quali la stessa, in Italia, ha invece intrapreso un positivo percorso di integrazione, avendo intrapreso lo studio della lingua italiana, partecipato ad attività di formazione ed avendo già in essere un rapporto di lavoro (cfr. documentazione prodotta dalla difesa).

Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni ed alla natura della materia trattata, le spese processuali vanno interamente compensate fra le parti.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 35 del D.L.vo 25/2008, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto da \_\_\_\_\_, riconosce alla stessa lo status di rifugiato.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso a Bologna il 20 gennaio 2020

Il Giudice est.

Dott. Alessandra Cardarelli

Il Presidente  
dott. Silvia Migliori

